

ALLEGATO "A" AL REP 17.496/11.096

STATUTO DELLA "Fondazione Solid'Ali Ente Filantropico".

Preambolo

La Fondazione nasce avendo come riferimenti e obiettivi i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione Italiana *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* e dal successivo art. 4 della Carta Costituzionale *"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*, declinati alla luce della Lettera Enciclica *"Fratelli Tutti"* sulla Fraternità e l'amicizia Sociale laddove, al punto n. 162, il Santo Padre Francesco ribadisce come *"Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare - perché promuove il bene del popolo - è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il miglior aiuto per un povero, la via migliore verso un'esistenza dignitosa. Perciò insisto sul fatto che «aiutare i poveri con il denaro dev'essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro». Per quanto cambino i sistemi di produzione, la politica non può rinunciare all'obiettivo di ottenere che l'organizzazione di una società assicuri ad ogni persona un modo di contribuire con le proprie capacità e il proprio impegno. Infatti, «non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro». In una società realmente progredita, il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale, perché non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo"*.

La Fondazione, inoltre, si riconosce nell'insegnamento sociale della Chiesa Cattolica e nella prospettiva di umanesimo integrale e solidale da cui è ispirata. Per tale ragione opera per l'interesse generale e per il bene comune sostenendo progetti e iniziative che oltre a un lavoro dignitoso operano per il benessere della comunità e per la promozione umana

e l'integrazione sociale dei cittadini.

In quest'ottica la Fondazione riconosce il valore centrale delle cooperative sociali quale modello organizzativo innovativo per lo sviluppo di attività di inclusione lavorativa, sociale, economica e culturale. Le cooperative sociali con le imprese sociali e gli ETS, rappresentano importanti strumenti per promuovere la coesione sociale attraverso la creazione di opportunità di lavoro dignitoso e l'offerta di servizi essenziali rivolti a persone in situazioni di fragilità o svantaggio.

Le cooperative sociali operano in conformità ai principi di mutualità e solidarietà e si distinguono, insieme alle imprese sociali e agli ETS, per la loro capacità di integrare finalità sociali ed economiche, rispondendo in modo efficiente ai bisogni delle comunità e contribuendo alla costruzione di un welfare inclusivo e partecipato.

La Fondazione riconosce inoltre il ruolo fondamentale di Confcooperative, in quanto organizzazione che rappresenta e sostiene il movimento cooperativo italiano. Confcooperative promuove la diffusione dei valori cooperativi e offre assistenza e servizi alle cooperative sociali, nonché a imprese sociali ed enti del terzo settore che condividono i medesimi principi, favorendone lo sviluppo, la crescita e l'innovazione.

In tale contesto, la Fondazione si pone l'obiettivo di operare in sinergia con Confcooperative, le sue società di servizio e di sistema, le cooperative sociali, le imprese sociali e gli ETS, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone vulnerabili, promuovendo l'inclusione lavorativa, sociale, economica e culturale.

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Solid'Ali Ente Filantropico", che assume la qualifica di ente filantropico nell'ambito del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La Fondazione opera come Ente del Terzo Settore (ETS) senza scopo di lucro.

Art. 2 - Sede legale

La Fondazione ha sede legale a Reggio Emilia. La variazione della sede all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, filiali e uffici anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopo e attività

La Fondazione è sorta con l'intenzione di dare concreta attuazione ai valori indicati nel preambolo del presente statuto attraverso la promozione e il sostegno di:

- iniziative volte a favorire l'inclusione lavorativa, socia-

le, economica e culturale, nonché l'integrazione e il miglio-

ramento della qualità della vita di persone che versano in situazioni di svantaggio e/o fragilità in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, contribuendo altresì a sviluppare il contesto sociale, culturale, ambientale delle comunità in cui le stesse vivono (c.d. interventi di "welfare sociale");

- interventi di inclusione sociale rivolti a persone, minori e famiglie in condizioni di disagio con particolare ma non esclusivo riferimento ai contesti scolastici, ricreativi, sportivi e sociali in genere;

- più in generale, interventi educativi, formativi, culturali, sociali, socio-assistenziali volti a promuovere la crescita e la dignità umana degli individui.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, quale Ente Filantropico, a mente dell'art. 37 CTS, dell'attività di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.

Più specificatamente, nel perseguire e realizzare le predette finalità, la Fondazione promuove, genera, sostiene attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017, quali, prioritariamente, a titolo esemplificativo:

- a) interventi/servizi finalizzati all'inclusione lavorativa di persone in condizione di svantaggio ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 e dell'art. 1, lett. b), e dell'art. 4 della L. 381/91,

- b) interventi, prestazioni e servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari, socio-sanitari,

- c) interventi volti all'educazione, all'istruzione e alla formazione, anche professionale, universitaria/post-universitaria, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale o con finalità educative,

- d) attività di "alloggio sociale" e/o di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,

- e) interventi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti,

realizzate da cooperative sociali e/o imprese sociali e/o enti del Terzo Settore, aderenti all'associazione "Confcooperative Unione territoriale Terre d'Emilia" (c.d. "Beneficiari") e operanti, anche in forma aggregata, nel territorio di Reggio Emilia o, previa delibera assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in altri terri-

tori di operatività della predetta associazione.

Per cooperative sociali e/o imprese sociali e/o enti del Terzo Settore (ETS) aderenti a "Confcooperative Unione territoriale Terre d'Emilia" si intendono soggetti appartenenti alle predette tipologie di enti che al momento dell'erogazione da parte della Fondazione siano in regola con il pagamento dei contributi associativi e/o non abbiano presentato domanda di recesso e/o non siano soggetti a provvedimenti di esclusione dall'associazione.

Per cooperative sociali e/o imprese sociali e/o enti del Terzo Settore (ETS) che operano nel territorio di Reggio Emilia si intendono soggetti appartenenti alle predette tipologie di enti, regolarmente iscritti al RUNTS, aventi sede legale o unità locali nella provincia di Reggio Emilia - o nei diversi territori individuati con delibera assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione - e/o ivi operanti stabilmente.

È fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei propri membri, ove si presentino particolari ragioni di interesse/opportunità o di meritevolezza, di derogare al requisito dell'adesione a "Confcooperative Unione territoriale Terre d'Emilia" previsto per i soggetti beneficiari dell'erogazione da parte della Fondazione.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione, in via esclusiva o prevalente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno dei soggetti beneficiari come sopra individuati che svolgano attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso contributi elargiti in qualsivoglia forma e modalità (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo liberalità, premi, incentivi, sovvenzioni, beneficenza, ecc.), ivi compresa l'erogazione di beni e servizi (compresi quelli di formazione, consulenza e accompagnamento).

I criteri e le modalità di erogazione del denaro, dei beni o servizi, anche di investimento e i principi ai quali devono attenersi in merito alle modalità di erogazione, sono disciplinati nel presente statuto.

In particolare la Fondazione:

- opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche, nonché la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
- incentiva e agevola donazioni a favore della Fondazione da parte di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
- raccoglie fondi presso terzi, nel rispetto dell'artico-

lo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso l'orga-

nizzazione di attività di raccolta fondi, eventi benefici, campagne di crowdfunding, secondo principi e criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;

- nella selezione dei progetti da supportare, dei partner delle iniziative e, in generale, delle cooperative sociali, delle imprese sociali e degli ETS, aderenti a Confcooperative Unione territoriale Terre d'Emilia, destinatari del proprio sostegno, sollecita la presentazione di proposte di valore, idonee a generare un impatto positivo nel contesto in cui operano, e adotta procedure comparative volte a privilegiare la meritevolezza, nonché la fattibilità e la sostenibilità economica delle stesse nel tempo;

- sostiene interventi realizzati da cooperative sociali, imprese sociali ed ETS prioritariamente aderenti a Confcooperative Unione territoriale Terre d'Emilia con sede legale o unità locali in provincia di Reggio Emilia, anche per la realizzazione di interventi che si sviluppano in aree territoriali differenti.

La Fondazione pertanto:

- seleziona, nel rispetto dei requisiti e dei principi e criteri sopra enunciati, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di interesse generale realizzate da Cooperative Sociali, Imprese Sociali e/o ETS che intende supportare;

- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà, valorizzando la cooperazione sociale e gli enti del Terzo Settore che operano nel territorio di riferimento quale strumento per migliorare il welfare di comunità;

- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati allo svolgimento dell'attività;

- offre servizi di consulenza organizzativa, gestionale e amministrativa a cooperative sociali e ad altri enti del Terzo Settore che operano nel campo dell'inclusione lavorativa, sociale, economica, culturale dello svantaggio.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quella principale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alla prima, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e

stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie, nel rispetto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, società di mutuo soccorso, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

e) costituire o partecipare ad enti terzi che perseguono finalità o svolgono attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione medesima.

Altresì la Fondazione:

- nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche ricerca la collaborazione e favorisce la creazione di reti tra cooperative sociali, imprese sociali e, in generale, ETS, istituzioni pubbliche e private, università, enti locali, fondazioni e aziende, per l'ideazione e l'attuazione di progetti congiunti a livello nazionale e internazionale delle istituzioni, anche attraverso la partecipazione a bandi.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. un fondo iniziale conferito dal fondatore;
2. donazioni, lasciti testamentari, contributi da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
3. rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso;
4. ogni altro bene mobile o immobile che potrà essere acquisito dalla Fondazione;
5. proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
6. raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico va-

lore o di servizi ai sovventori.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento dell'attività statutaria e non può essere distribuito, neppure in forma indiretta, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore e delle finalità enunciate nel presente statuto.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri e principi:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario Generale;
- d. l'Organo di Controllo.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dal Fondatore nell'atto costitutivo.

I membri dei successivi consigli di amministrazione sono nominati, senza vincolo di mandato, tra persone di comprovata esperienza e competenza nel settore della cooperazione sociale, della filantropia e dell'inclusione lavorativa e sociale, per 2 (due) membri da Confcooperative Unione territoriale Terre d'Emilia, per 2 (due) membri da Emil Banca - Credito Cooperativo Società Cooperativa, codice fiscale 02888381205, partita IVA 15240741007, con sede legale in Bo-

logna, Via Mazzini, e per 1 (un) membro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, codice fiscale 00165770355, con sede legale in Reggio Emilia, Via Gio: suè Carducci 1/a.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il legale rappresentante o il presidente *pro tempore* dell'ente che lo aveva nominato provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina di un sostituto, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rinominabili, per massimo due mandati complessivi consecutivi.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che ha rivestito la carica di componente dell'organo di controllo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, la persona nei cui confronti sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. Nel caso in cui un componente venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di potenziale conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto, escluso il Consigliere di cui si decide la decadenza.

Art. 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, adotta le decisioni strategiche e delibera, a maggioranza dei suoi membri, in merito ai progetti da attuare e ai Beneficiari delle erogazioni;
- b) fatto salvo quanto previsto per il primo mandato, elegge tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo e, quando richiesto per legge, il bilancio sociale;

d) redige e approva annualmente la relazione sulle attività

della Fondazione;

e) nomina, fatta eccezione per il primo Segretario Generale, che viene nominato in sede di atto costitutivo della fondazione, e revoca il Segretario Generale;

f) nomina e revoca l'Organo di Controllo e, ove previsto, il revisore legale;

g) ha la facoltà di delegare proprie funzioni al Presidente *pro tempore*, al Segretario Generale e/o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a terzi, conferendo agli stessi tutti i poteri necessari per dare attuazione agli specifici mandati loro assegnati;

h) delibera le singole erogazioni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dallo statuto;

i) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari e/o di qualsivoglia altra erogazione in denaro o natura in favore della Fondazione, nonché sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 117/2017, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

l) amministra il patrimonio della Fondazione;

m) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

n) delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, le modifiche allo statuto;

o) delibera la costituzione e la partecipazione a società di mutuo soccorso, fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero al fine del raggiungimento degli scopi della Fondazione;

p) può costituire, senza poteri decisori, singoli comitati o commissioni con funzioni propositive, consultive e istruttorie su specifiche materie deliberando in merito alla loro composizione (anche con componenti esterni), alle loro attribuzioni e alle modalità di funzionamento;

q) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni, che può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun componente dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie facendone richiesta all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Tutti i poteri non espressamente attribuiti dal presente statuto ad altro organo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purchè in Italia.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di regola ogni quattro mesi e comunque ogni volta che lo ritenga necessario o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni di calendario prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere, fatte salve particolari disposizioni contenute nel presente statuto, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche visionando o trasmettendo i documenti in modalità telematica.

Art. 9 - Il Presidente della Fondazione

Per il primo mandato l'incarico di Presidente è ricoperto dal Fondatore.

Successivamente il Presidente della Fondazione viene eletto a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente la Fondazione e ne coordina le attività.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta successiva alla nomina e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio. Egli può essere rieletto alla carica, per non più di 2 (due) mandati complessivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, nonché ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Consigliere più anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 10 - Il Segretario Generale della Fondazione

Il Segretario Generale svolge funzioni esecutive e operative secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, munito, ove necessario, di procura notarile. In particolare, il Segretario Generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, procedendo alla loro attuazione;
- b) gestisce le attività ordinarie della Fondazione;
- c) presenta al Consiglio di Amministrazione i progetti ritenuti meritevoli ai fini della deliberazione delle erogazioni in loro favore da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) cura la predisposizione dei documenti amministrativi e contabili, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione;
- e) sovrintende al funzionamento delle strutture della Fondazione e coordina le risorse umane e finanziarie;
- f) presenta periodicamente rapporti sulle attività della Fondazione al Consiglio di Amministrazione;
- g) esercita ogni altra funzione che il Consiglio di Amministrazione gli affida.

Il primo Segretario Generale è nominato direttamente dal Fondatore in sede di atto costitutivo. Successivamente il Segre-

tario Generale viene nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - L'Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La nomina in sede di atto costitutivo spetta al fondatore. Per le nomine successive provvede il Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Non può essere nominato componente dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che ha rivestito la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o quando siano costituiti patrimoni destinati, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, o affidata a un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile. L'Organo di Controllo

lo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 11- Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tre quarti dei Consiglieri in carica. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, anche scegliendoli tra i propri componenti.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Fondazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare il Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, le disposizioni del codice civile e delle relative norme di attuazione e, infine, i principi dell'ordinamento giuridico.

Firmato Giovanni Orlandini

Firmato Roberto Magnani

Firmato Carmen Camparini

Firmato Caroli Annarita teste

Firmato Gino Baja Guarienti notaio